Città di **Pioltello**

BANDO PUBBLICO A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI DEL DISTRETTO

(OPERATORI - SINGOLI O ASSOCIATI - DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E DEI SERVIZI)

nell'ambito del progetto "*STO@ 2020 - Successful Shops in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI"*
ex DGR 29 aprile 2016 n. X/5101

APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 547 DEL 14/07/2017

1. Obiettivi

Regione Lombardia e il Comune di Pioltello nell'ambito del progetto Sto@ 2020 SUCCESSFUL SHOPS IN TOWNCENTERS THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS ALLIANCE intendono, con il presente bando, contrastare l'indebolimento e la desertificazione dei centri urbani e rilanciare le attività del commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi attraverso il recupero di spazi sfitti collocati nel Distretto del Commercio.
La possibilità di interfacciare nuovi operatori con nuovi scenari e la necessità di rafforzare le politiche di settore in tema di competitività e sostegno del comparto e dell'attrattività territoriale, sono infatti ritenuti fattori prioritari di valorizzazione del commercio di vicinato, in sinergia anche con il turismo, le attività artigianali e di servizio in un'ottica di rilancio e riqualificazione degli *asset* e del servizio del commercio nelle aree urbane altresì favorendo l'innovazione e la formazione imprenditoriale.

2. Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso di Regione Lombardia «STO@ 2020 - Successful Shops in Town-centers through Traders, Owners & Arts Alliance» (ex d.g.r. 29 aprile 2016 n. X/5101) e delle seguenti leggi regionali:

- L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";
- L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività".

3. Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari di contributo le Micro e PMi del commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi, che si collochino in spazi sfitti ubicati nell'area perimetrata all'interno del Distretto Urbano del Commercio di cui alla Tavola Allegato A.

Sono escluse dal bando le imprese che svolgono attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:

- 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 96.04 servizi dei centri per il benessere fisico;
- 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

4. Requisiti delle imprese beneficiarie

Le Micro e PMi partecipanti, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione del contributo devono:

- essere micro, piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camere di Commercio di Milano;

- svolgere attività prevalente, desumibile dal codice Ateco nella visura camerale, nei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- svolgere l'attività di cui ai settori richiamati nel presente paragrafo (commercio, turismo, artigianato e servizi);
- presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

In fase di erogazione dovranno non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015, oltre ad essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare).

Ai sensi della L.R. 87/2013 le imprese beneficiarie di agevolazioni coperte dalla quota parte di cofinanziamento regionale che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi, eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 72 della L.R. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" le strutture alberghiere al momento della presentazione della domanda devono produrre una specifica dichiarazione che attesti che il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall'attività turistica, pena la decadenza al diritto di contributo.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

5. Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziate per l'iniziativa ammontano a € 142.000,00 di cui 130.000,00 stanziate da Regione Lombardia e 12.000,00 stanziate dal Comune di Pioltello.

6. Entità del contributo

L'agevolazione consiste nella concessione di:

un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa complessiva ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00 per impresa. Tale importo potrebbe aumentare qualora in sede di rendicontazione finale da parte delle imprese partecipanti al presente Bando, risultassero delle economie di spesa. Tale incremento sarà assegnato nel limite massimo di € 2.000,00 per impresa e comunque fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile.

Il valore minimo del progetto presentato deve essere pari a € 5.000,00.

A valere sulle risorse stanziate dal Comune (12.000,00 euro) si procederà ad assegnare un contributo aggiuntivo massimo di € 1.500,00 alle nuove imprese, costituite a far data dal 29/11/2016 -data di inizio ammissibilità delle spese), che si insediano negli spazi sfitti ubicati nell'area perimetrata all'interno del Distretto Urbano del Commercio di cui alla Tavola Allegato A.

Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

7. Regime di Aiuto

Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

• (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

• (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese. il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

8. Interventi agevolabili

Possono accedere al finanziamento gli interventi inerenti l'insediamento, in spazi sfitti ubicati nell'area perimetrata all'interno del Distretto Urbano del Commercio di cui alla Tavola Allegato A, di nuove attività o trasferimenti di attività d'impresa già presenti sul territorio, finalizzati:

- al ripristino strutturale o igienico-sanitari dei locali da adibire all'attività artigianale, di vendita, turistica o di servizi fronte strada;
- alla riqualificazione esterna delle strutture (vetrine, facciate, insegne) esclusivamente per le parti fronte strada;
- al miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino (installazione di sistemi wi-fi gratuiti e vetrine interattive).

Gli interventi dovranno essere conclusi e le spese fatturate e quietanzate prima della data di presentazione della domanda di contributo.

9. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo le spese riconducibili alle seguenti, relative a:

a. Acquisto di impianti generali (elettrici, idraulici, riscaldamento e raffreddamento ecc..) ivi incluse eventuali opere murarie strettamente collegate, spese di montaggio e trasporto;
b. ristrutturazione degli impianti dei locali sfitti;
c. opere edili-murarie di ristrutturazione dei locali sfitti;
d. rifacimento delle vetrine, sostituzione di pannelli, e altre opere inerenti la struttura del punto vendita;
e. miglioramento della facciata, delle insegne e delle vetrine;
f. installazione di sistemi wi-fi gratuiti e vetrine interattive fruibili dalla clientela.

Per le nuove imprese, a valere sul contributo aggiuntivo di 1.500 euro, saranno ammissibili a contributo anche arredi, impianti, macchinari e attrezzature installati nella sede dell'impresa oggetto dell'intervento.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a**:**

a. meri adeguamenti ad obblighi di legge;

b. relative a contratti di manutenzione;
c. per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze, spese o canoni di manutenzione ed abbonamenti, affitti di terreni, fabbricati e immobili;
d. relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
e. per lavori in economia;
f. per l'istallazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
g. auto fatturazioni da parte dei soggetti beneficiari;
h. per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013).

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad attestare il pagamento del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- riportare la dicitura "**SPESA SOSTENUTA A VALERE SUL BANDO STO@ PIOLTELLO**"

Per le spese relative ad arredi, impianti, macchinari e attrezzature (ammissibili per le sole nuove imprese a valere sulle risorse comunali) la fattura deve essere accompagnatoria ovvero dovrà essere allegato il documento di trasporto o la bolla di consegna presso la sede del punto vendita in cui viene svolta l'attività, oggetto dell'intervento.

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).

10. Presentazione delle domande

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica di cui all'Allegato B, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Pioltello all'indirizzo http://www.comune.pioltello.mi.it alla voce "Bandi e concorsi".

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31/10/2018.

Per la presentazione fa fede la data di ricezione da parte del protocollo generale del Comune di Pioltello. Le domande pervenute oltre il termine predetto saranno inammissibili.

La domanda (Allegato B) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da:

1. Copia documento d'identità in corso di validità e Codice Fiscale dei titolari effettivi e del legale rappresentante (sottoscrittore);

2. Fatture e documenti che consentano la tracciabilità dei pagamenti (copia assegno/bonifico/RIBA ed estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento);
3. Modello base De Minimis (Allegati C e D);
4. Dichiarazione Anti-riciclaggio sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante (Allegato E).

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità edilizia destinata a attività del commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità edilizia, qualsiasi richiesta presentata successivamente alla prima sarà considerata automaticamente nulla.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione (in caso di invio della domanda via PEC).

11. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'istruttoria delle domande di contributo avverrà tramite "procedimento a sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione.

12. Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi

L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà effettuata dal Comune di Pioltello e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando;
- verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

La fase di istruttoria comprensiva della verifica della rendicontazione sarà effettuata entro 60 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando.

Sono ammesse esclusivamente le fatture emesse e quietanzate entro il periodo compreso tra il 29 novembre 2016 ed il 31/10/2018, (si ricorda che come previsto al punto 8 del bando gli interventi dovranno essere conclusi e le spese fatturate e quietanzate prima della data di presentazione della domanda di contributo).

Il Comune di Pioltello si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio dei documenti integrativi (farà fede la data di richiesta del protocollo), entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Entro 10 (dieci) giorni dal termine dell'istruttoria, il responsabile di procedimento mediante apposito provvedimento, approva gli esiti istruttori con indicazione degli interventi ammessi a contributo, dell'entità dello stesso; nel provvedimento si darà atto degli interventi non ammessi per carenza dei requisiti formali e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria. Ai beneficiari ammessi cui è concesso il contributo è effettuata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dal provvedimento di concessione.

Il Comune di Pioltello effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

13. Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
b. assicurare la puntuale realizzazione degli interventi;
c. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
d. assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
e. essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio della Regione Lombardia, per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
f. non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
g. non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
h. mantenere la destinazione d'uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Le imprese beneficiarie finali di contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
b. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
c. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013);
d. si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento.

15. Ispezioni e controlli

Il Comune di Pioltello, oltre che Regione Lombardia, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sugli interventi e le spese oggetto di contributi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, la documentazione rendicontata, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

16. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Margutti, Dirigente del Settore gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale.

17. Trattamento dati personali

Ai sensi del D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Pioltello e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell'istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a contributo, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopraccitata legge.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Giunta del Comune di Pioltello, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è il Comune di Pioltello, nella persona del Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con riferimento alla fase di erogazione del contributo.

I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dal d.s.g. 10312 del 6/11/2014, tra i quali figurano:

- ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;

- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

- l'attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto elenco sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

18. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pioltello, alla voce "Bandi e Concorsi" e all'Albo Pretorio. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta agli indirizzi di posta elettronica:

d.panicola@comune.pioltello.mi.it
m. maiocchi@comune.pioltello.mi.it